



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaiola, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa

Unione Comuni Valdera


0013461

31/07/2012

Servizio SUAP e Servizi alle Imprese

Tit.:

Uff. SUAP UNIONE



Unione Valdera, 31 luglio 2012

Agli operatori del SUAP associato

Ai Comandanti della Polizia Municipale  
dei Comuni Associati

e p.c. agli Assessori delegati dei Comuni  
alle Associazioni di Categoria

**Oggetto: Direttiva dirigenziale. DURC (Documento unico di regolarità contributiva) nel commercio su aree pubbliche. Modifiche alla direttiva dirigenziale del 12.06.2012 dovute all'intervento della L.R. 18 giugno 2012 n.29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012".**

Con l'intervento della L.R. 18 giugno 2012 n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", sono state apportate modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 relativamente alla disciplina dell'obbligo di regolarità contributiva (DURC) nel settore del commercio su aree pubbliche.

Alla luce di tale intervento normativo la direttiva dirigenziale del 12.06.2012, è integralmente sostituita come di seguito (le modifiche ed integrazioni sono riportate nel carattere sottolineato):

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) nel commercio su aree pubbliche, è stato adottato dalla Regione Toscana con L.R. n.63 del 28.11.2011, entrata in vigore il 1° dicembre 2011, "Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Con tale normativa, la Regione Toscana ha assoggettato l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'obbligo dell'accertamento della regolarità contributiva.

- Il DURC è quindi un documento di regolarità contributiva che attesta l'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL.

Unione Valdera – Codice Fiscale e P.I. 01897660500 – Internet <http://www.unione.valdera.pi.it>

SERVIZIO SUAP – CALCINAIA – Piazza Indipendenza, 7 - 56012 Calcinaiola (PISA)  
tel 0587/265438-421 fax 0587/265429 suap.calcinaia@unione.valdera.pi.it - www.suapvaldera.it

1

- Il DURC ha validità di 3 mesi dalla data di rilascio.

- L'obbligo del DURC è previsto:

- a) per le imprese abilitate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, quindi in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (autorizzazione/SCIA) al 1° dicembre 2011;
- b) per le imprese, non dotate di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, che intendono comunque partecipare a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

#### ADEMPIMENTI DEL SUAPE DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA DAL 1° DICEMBRE 2011

1) Gli organi di controllo (Polizia Municipale) nei mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, devono richiedere agli operatori del commercio su aree pubbliche non assegnatari di posteggio fisso, o alle imprese comunque non dotate di titolo abilitativo presenti a fini promozionali ed espositivi, l'esibizione del DURC in corso di validità.

In tal caso l'esibizione di regolare DURC costituisce presupposto per l'assegnazione temporanea di posteggio.

2) Dal 1° gennaio 2012, (data di entrata in vigore dell'art.44 bis del DPR 445/2000) il SUAP è tenuto alla verifica in via telematica della regolarità contributiva:


a) degli operatori titolari di titolo abilitativo di concessioni di posteggio o di attività in forma itinerante già dalla data di entrata in vigore della L.R. 63/2011. Tale controllo doveva essere espletato entro il 31 marzo 2012;

b) degli operatori che presentano SCIA per commercio itinerante (anche se già in possesso di titolo abilitativo per commercio in sede fissa, anche se impresa agricola o artigiana) o che richiedono concessione di posteggio fisso;

c) del cedente e del subentrante nel caso di subingresso. Nel caso di subingresso per scadenza, risoluzione o rescissione dei contratti di affitto stipulati prima del 1.12.2011 (data di entrata in vigore della legge regionale 28.11.2011 n.63) il SUAP procede alla verifica di regolarità contributiva solo nei confronti del subentrante.

La verifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione di subingresso.

3) Nel rispetto di quanto disposto nella delibera di Giunta Regionale n.223 del 19.03.2012 *“Circolare in merito alle modalità di applicazione della L.r. 28.11.2011 n.63 “Disposizioni in materia di Outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”, (Doc.1), la richiesta del titolo abilitativi può essere accompagnata da apposita autocertificazione redatta secondo il modello allegato predisposto su indicazione della Regione Toscana (Doc.2), al fine di consentire all'Ufficio la verifica della regolarità contributiva o l'acquisizione del certificato di regolarità. Resta intesa la validità delle verifiche effettuate sulla base dei modelli precedentemente predisposti dall'Unione Valdera.*



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa

## MONITORAGGIO DURC


Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o presentazione SCIA, il SUAP verifica la regolarità contributiva (art.40 bis della L.R. n.63/2011). La data del 31 marzo è quindi il termine ultimo entro cui il SUAP ha l'onere di verificare annualmente la regolarità contributiva di tutti gli operatori in possesso di titoli autorizzativi (Autorizzazioni o SCIA) rilasciati o presentati all'Ufficio.

## MODALITA' OPERATIVE PER LA VERIFICA

Si richiama l'attenzione degli operatori SUAP in merito al parere fornito dall'INPS congiuntamente all'INAIL, alla Regione Toscana (Doc. 3), ad oggetto: "L.63/2011. *raccordo INPS/Regione Toscana. Richiesta parere in ordine a modalità applicative legge 63/2011*".

Pur invitando tutti gli operatori SUAP ad un'attenta lettura del parere sopra indicato, si richiamano al riguardo le seguenti modalità operative:

- a) Il SUAP è tenuto al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel caso in cui l'operatore abbia ottenuto, dall'INPS e dall'INAIL, la rateizzazione del debito contributivo. Pertanto l'esibizione o presentazione della mera richiesta di rateizzazione non costituisce presupposto valido per il rilascio del titolo abilitativi o per assegnare temporaneamente il posteggio in caso di spunta;
- c) qualora il richiedente al momento della presentazione della SCIA o della richiesta di concessione del posteggio, non sia ancora iscritto al registro delle imprese o non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il SUAP sarà tenuto a verificare la regolarità contributiva del soggetto decorsi 180 gg. dalla data di iscrizione dello stesso al medesimo registro e comunque entro i 60 gg successivi;
- d) per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il SUAP sarà tenuto a verificare la regolarità contributiva del soggetto decorsi 180 gg. dalla data di iscrizione dello stesso al medesimo registro e comunque entro i 60 gg successivi;
- e) le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti;



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaiola, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa

- f) i soggetti abilitati in altre regioni sono comunque tenuti ad esibire il DURC o autocertificazione per partecipare alla spunta in mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche;
- g) nel caso l'accertamento di regolarità contributiva riguardi un soggetto già iscritto all'INPS, ma per il quale non è prevista l'iscrizione all'INAIL, il SUAP dovrà inviare la richiesta di DURC al seguente mail: [soggettocontribuente.pisa@inps.it](mailto:soggettocontribuente.pisa@inps.it) (si veda al riguardo parere INPS (Doc.3);
- h) nel caso il soggetto chieda per la prima volta al SUAP il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche e non risulta ancora iscritto all'INPS, il SUAP effettuerà comunque per via telematica, all'indirizzo mail sopra indicato, la richiesta di verifica e l'INPS, nelle more dell'attivazione della nuova posizione, verificherà la corretta attivazione dell'iter di iscrizione da parte del soggetto;
- i) nel caso di soggetto non iscritto all'INPS e/o all'INAIL, il SUAP deve verificare che il richiedente abbia dichiarato la non iscrizione agli Istituti sopra indicati, specificandone la motivazione nell'apposito modello regionale previsto (Doc.2). Il SUAP dovrà inviare tale dichiarazione agli istituti di riferimento, affinché gli stessi accertino l'eventuale ricorrenza dell'obbligo assicurativo al fine di contrastare l'evasione contributiva.

## VERIFICHE NEGATIVE

### A) Verifica annuale di regolarità contributiva che dà esito negativo

- 1) Nel caso di operatore abilitato al commercio su aree pubbliche a posto fisso, il SUAP previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (Doc.4) dispone la sospensione del titolo abilitativo per 180 gg, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo non si computano ai fini della decadenza di cui all'art.108 della L.R. 28/2005. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione del titolo abilitativo, il SUAP, previo avviso del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (Doc.5) dispone la revoca del titolo abilitativi e della concessione di posteggio.
- 2) Nel caso di operatore abilitato al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il SUAP previo avvio del procedimento secondo il modello predisposto ed allegato (Doc.4) dispone la sospensione del titolo abilitativo per 180 gg, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione del titolo abilitativo, il SUAP, previo avviso del procedimento secondo il

Unione Valdera - Codice Fiscale e P.I. 01897660500 - internet <http://www.unione.valdera.pi.it>

SERVIZIO SUAP - CALCINAIA - Piazza Indipendenza, 7 - 56012 Calcinaiola (PISA)  
tel 0587/265438-421 fax 0587/265429 suap.calcinaia@unione.valdera.pi.it - www.suapvaldera.it

modello predisposto ed allegato (Doc.6), dispone il divieto di prosecuzione dell'attività (art. 19 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.).

**B) Verifiche negative in caso di subingresso:**

In caso di subingresso tra operatori abilitati al commercio su aree pubbliche, nel caso le verifiche di regolarità contributiva abbiano dato esito negativo, il SUAP, provvede, previo avvio del procedimento, alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio per 180 giorni, oppure fino al giorno della regolarizzazione se antecedente.


Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione del titolo abilitativo, il SUAP, previo avvio del procedimento, provvede alla revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio.

Si segnala inoltre, che l'art. 77 della L.R. n.29 del 18.06.2012, integrando il comma 3 dell'art. 104 della L.R. 7 febbraio 2005 n.28 con il Capo V bis, ha esteso la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500 alla violazione dell'obbligo di regolarità contributiva.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio SUAP e Servizi alle Imprese

*Dott. Stefano Gennai*



**Referenti Back-Office:**

*Samuela Cintoli  
Paola Mezzabotta  
Ilaria Giannessi  
Giuliano Nardini*

*s.cintoli@unione.valdera.pi.it tel.0587 299552  
p.mezzabotta@unione.valdera.pi.it tel 0587 299551  
i.giannessi@unione.valdera.pi.it tel.0587 299555  
g.nardini@unione.valdera.pi.it tel. 0587 299553*